



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Davide Tavernise recante: “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione”

f.to Consigliere Davide Tavernise

Relazione illustrativa

Il turismo culturale è uno dei rami più dinamici dell'industria del turismo moderno.

Incentrato sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo del territorio e delle aree interne: il contributo più visibile della cultura risiede, infatti, proprio nella capacità di attrarre turisti e nei conseguenti effetti positivi su reddito e occupazione.

In questo contesto, le dimore, le ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico assumono un ruolo chiave, offrendo un'esperienza unica ai visitatori e contribuendo alla rigenerazione economica e sociale dei borghi e delle comunità locali. Le dimore storiche, in particolare, sono beni culturali di rilevante interesse storico-artistico e rappresentano un patrimonio vasto ed eterogeneo: case e palazzi, ville e castelli, ma anche giardini e tenute agricole. Sono distribuiti in tutto il Paese e, per quasi l'80% per cento, situati in campagna o in provincia. Ognuno di questi beni ha una precisa identità, unica in Europa: per la sua storia, per il suo valore culturale e per lo stretto legame con il territorio di riferimento. Costituiscono, pertanto, una ricchezza unica, che attraversa la storia dei territori, segno autentico di vite vissute. Oltre a rappresentare il principale motore nell'indotto turistico esperienziale e di conoscenza. Infine, questi beni, trovandosi per il 54% in Comuni sotto i 20.000 abitanti e, di questi, il 29% è ubicato in Comuni sotto 5.000 abitanti, rappresentano uno dei principali fattori d'attrazione delle aree interne del nostro paese.

Rappresentano altresì, un polo di attrazione e un volano per l'economia dei territori, in particolare al di fuori dei grandi centri abitati. Essendo peraltro beni non delocalizzabili generano un valore sociale ed un'economia indissolubilmente legata al territorio su cui insistono, nonché sostenibile. Essi danno, altresì, ossigeno alla filiera delle micro e piccole imprese artigiane.

Anche i parchi e i giardini storici, poli di "bellezza pubblica" e luoghi identitari per le comunità urbane, rappresentano, vista anche la loro crescente fruizione turistica e culturale, un volano di sviluppo e un chiave importante nei processi di rigenerazione urbana.

Questa proposta si inserisce in tale contesto sostenendo e valorizzando le dimore, le ville, i castelli, i complessi architettonici e paesaggistici, i parchi e i giardini di valore storico e storico-artistico, al fine di promuovere la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Regione e implementare l'offerta culturale turistica regionale.

La proposta si compone di 5 articoli, come di seguito descritti:

L'articolo 1 individua l'oggetto e le funzioni della legge;

l'articolo 2 disciplina l'istituzione della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico;

l'articolo 3 individua possibili forme di promozione e valorizzazione della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico del turismo culturale;

l'art. 4 contiene la clausola valutativa;

l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il testo risulta invariante sotto il profilo finanziario, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale.

In relazione alle attività di promozione e valorizzazione, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento

e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica oggetto e finalità della proposta.	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che istituisce la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere programmatico che consente di reperire le risorse per le attività di promozione e valorizzazione della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, nell'ambito delle risorse europee e nazionali, senza gravare sulle risorse autonome del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 4	Norma che contiene la clausola valutativa e non comporta spese.	//	//	0
Art. 5	Norma che reca la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non presenta oneri, in quanto contiene norme a carattere ordinamentale e programmatico che disciplinano vari aspetti relativi alla istituzione della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.

La tenuta e gestione della Rete è effettuata con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

In relazione alle attività di promozione e valorizzazione, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione.

Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Tab. 2

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Davide Tavernise recante:

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione”

Testo

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, disciplina la promozione e la valorizzazione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di promuovere la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Regione e implementare l'offerta culturale turistica regionale.
2. I beni di cui al comma 1 devono essere di proprietà di soggetti pubblici o privati e ubicati nel territorio della Regione.

Art. 2

(Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, istituisce la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, presentano al Dipartimento competente domanda di accreditamento alla Rete con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. La tenuta e gestione della Rete è effettuata con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed è aggiornata annualmente.

Art. 3

(Promozione e valorizzazione della Rete)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale, la Regione, senza incidere sulle risorse autonome, promuove la Rete.
2. Al fine di valorizzare la Rete, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere bandi, programmi, progetti, misure e iniziative per:
 - a) promuovere attività di formazione per lo sviluppo dei servizi turistico culturali;
 - b) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la valorizzazione della Rete;
 - c) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, la Rete;
 - d) promuovere la banca dati e la digitalizzazione della Rete;
 - e) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, nonché le attività di comunicazione e informative connesse.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di turismo una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.